



COMUNE DI MALFA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N.53

Data 28.11.2022

OGGETTO:

“Approvazione regolamento comunale per la disciplina e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana del Comune di Malfa”.

L'anno Duemilaventidue, il giorno Ventotto, del mese di Novembre, alle ore 15.11 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria, sono presenti a seguito di appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CINCOTTA LORENZO	CONSIGLIERE	P	
2	VIRGONA MARIO	PRESIDENTE	P	
3	GARITO CARMELA	CONSIGLIERE	P	
4	DI GIORGIO PAOLA	CONSIGLIERE	P	
5	PIRERA ALESSANDRA	CONSIGLIERE		A
6	SIRAGUSANO ROBERTA	CONSIGLIERE	P	
7	PIRERA ROBERTO	CONSIGLIERE		A
8	ISAJA MAURIZIO	CONSIGLIERE		A
9	PAINO GIUSEPPE	VICE-PRESIDENTE		A
10	LA MANCUSA GUGLIELMO	CONSIGLIERE	P	

Assegnati: n. 10

In carica: n. 10

Presenti n. 06

Assenti n. 04

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Presiede il Sig. Virgona Mario, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Irene Maria Buglisi, Segretario Comunale, anche con funzioni verbalizzante.

E' presente la Rag.ra Adriana La Mancusa, Responsabile del II° Settore, l'Assessore Lorenzo Maria D'Amico e, tramite collegamento zoom, il consulente dell'Ente, Dott. Francesco Buondi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "*Approvazione regolamento comunale per la disciplina e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana del Comune di Malfa*".

Il **Presidente** chiede ai Consiglieri se ci sono richieste di chiarimenti sulle disposizioni regolamentari da approvare.

Il **Segretario Comunale** evidenzia che il regolamento ha inteso specificare le modalità di gestione del sistema di videosorveglianza, adeguandone l'utilizzo alla normativa europea e nazionale in materia di tutela dei dati personali.

Il **Presidente**, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta e si approva all'unanimità dei n. 6 Consiglieri presenti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito sopra riportato;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Considerato che sulla stessa sono stati resi i pareri favorevoli previsti dall'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.48/91, con le modificazioni recate dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché dall'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44;

Visto l'Ord.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

Ad unanimità di voti resi e accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Approvazione regolamento comunale per la disciplina e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana del Comune di Malfa*".

Su proposta del Presidente, la presente deliberazione, con separata votazione e con esito favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in merito.

COMUNE DI MALFA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina e l'utilizzo di sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana del Comune di Malfa."

- **Premesso che** con delibera di Giunta Municipale n.149 del 24.11.2021, resa immediatamente esecutiva, si è deliberato, tra l'altro, di prendere atto, ed approvare, il "Patto per l'attuazione della Sicurezza Urbana (art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48), stipulato in data 25.11.2021, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Messina, tra il Prefetto di Messina ed il Sindaco p.t. del Comune di Malfa;
- **Che** in virtù di tale atto, questo Ente ha potuto realizzare un sistema di videosorveglianza del territorio comunale, costituito da videocamere dislocate presso siti appositamente individuati, ritenuti strategici ai fini del controllo e del monitoraggio della sicurezza collettiva, tutte collegate ad una centrale posta nella "control room", all'interno del Palazzo Municipale;
- **Valutato che** i file dati contenenti video e immagini nei quali siano riconoscibili persone rientrano nella categoria dei dati personali, in particolare qualora sia possibile l'identificazione del soggetto;
- **Ritenuto**, quindi, **che** le attività legate alla videosorveglianza del territorio interferiscono con il diritto alla riservatezza delle persone eventualmente presenti nell'area d'azione delle telecamere.
- **Considerato che** la Videosorveglianza in ambito pubblico si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR e all'art.3 del D. Lgs. n. 51/2018;
- **Vista** la Delibera di Giunta Municipale n.178 del 02.11.2022, ad oggetto: "Approvazione schema di Regolamento Comunale per la disciplina e l'utilizzo di sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana del Comune di Malfa", resa immediatamente esecutiva, che qui si intende espressamente ed integralmente richiamata;
- **Visto** il Regolamento del Sistema di Videosorveglianza di questo Comune, composto da 13 articoli con cui vengono stabilite le modalità di gestione del sistema, a garanzia del soprarichiamato diritto della privacy, così come approvato con la succitata delibera di G.M. n.178/2022 del 02.11.2022;
- **Ritenuto opportuno** approvare definitivamente il sopracitato Regolamento;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

SI PROPONE

Per quanto espresso in premessa, al Consiglio Comunale, la deliberazione del seguente dispositivo:

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina e l'utilizzo di sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana del Comune di Malfa di questo Comune, composto da 13 articoli, con cui vengono stabilite le modalità di gestione del sistema, a garanzia del diritto della privacy, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di rendere la delibera della seguente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii.



Il Proponente
Dott.ssa Clara Rametta

COMUNE DI MALFA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ISOLA DI SALINA – EOLIE



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA
URBANA**

INDICE

PREMESSE

Ambito di riferimento

Principi Generali

Normativa di riferimento

Definizioni

REGOLAMENTO

Articolo 1 -Finalità del sistema Comunale di videosorveglianza.

Articolo 2 – Descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto

Articolo 3 – Titolare e funzionario designato del Trattamento dei dati

Articolo 4 - Modalità di Raccolta e Trattamento dei Dati

Articolo 5 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Articolo 6 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia

Articolo 7 – Sicurezza dei dati

Articolo 8- Diritti dell'interessato

Articolo 9 - Informativa

Articolo 10 – Definizione delle specifiche operative e messa in atto

Articolo 11 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Articolo 12 – Pubblicità del regolamento

Articolo 13 – Entrata in vigore

PREMESSE

Ambito di riferimento

Il Comune di Malfa è dotato di un sistema di videosorveglianza, basato su telecamere digitali collegate ad un apparato centralizzato di registrazione. Le telecamere sono posizionate nei punti nevralgici del territorio e, tramite le stesse, il sistema acquisisce e registra dati relativi a immagini e video in formato digitale.

I *files* dati contenenti video e immagini, nei quali siano riconoscibili persone, rientrano nella categoria dei dati personali, in particolare qualora sia possibile l'identificazione del soggetto. Le attività legate alla videosorveglianza del territorio interferiscono, quindi, con il diritto alla riservatezza delle persone eventualmente presenti nell'area d'azione delle telecamere.

Questo Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comune di Malfa nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

In particolare il presente regolamento:

1. Individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;
2. Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
3. Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo, pertinente e non eccedente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema.

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Malfa è:

- ✓ Sito presso l'Ufficio di Polizia Municipale di Malfa.

Principi Generali

La videosorveglianza in ambito pubblico si fonda su principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR e del dell'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018 e, in particolare:

- ✓ Principio di liceità – L'art. 5 del GDPR prescrive che i dati personali debbano essere trattati *"in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato"*. Il trattamento deve, quindi: essere conforme alla legge; perseguire uno scopo legittimo; essere necessario in una società democratica per perseguire uno scopo legittimo. Il principio di liceità, trova specificazione nell'art. 6 del GDPR, il quale prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'adeguata base giuridica: la necessità del trattamento, consenso dell'interessato (da esprimersi in relazione ad *"una o più specifiche finalità"*, e, dunque, non genericamente), adempimento di obblighi contrattuali, interessi vitali della persona o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è quindi lecito, anche quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Da ciò consegue che la videosorveglianza in ambito pubblico è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- ✓ Principio di necessità – Al fine di escludere eventuali usi superflui, evitare eccessi nella videosorveglianza e identificare persone qualora non sia necessario, i sistemi devono essere impostati in modo da poter impiegare solo i dati anonimi e riprese di insieme. I programmi (software) utilizzati per la gestione devono essere impostati in modo che i dati vengano cancellati automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito, in base e compatibilmente con le normative vigenti. Inoltre, per rispondere ai principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR), la configurazione generale del sistema di videosorveglianza (apparati e programmi software) deve essere impostata in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi. L'identificazione deve essere possibile solo con opportune modalità che permettano, nei casi di necessità, di identificare l'interessato. In questo modo, si esclude il trattamento perché le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi
- ✓ Principio di proporzionalità – L'acquisizione, l'archiviazione e l'uso dei dati di videosorveglianza devono essere proporzionali. Nell'installazione e configurazione del sistema deve essere tenuto un bilanciamento tra l'effettiva necessità e il grado di rischio concreto, per evitare di sottoporre a videosorveglianza aree nelle quali non sussistono concreti pericoli, o attività per le quali non sia necessaria un'effettiva esigenza di deterrenza. Inoltre, prima di sottoporre a videosorveglianza un'area, devono essere valutate misure alternative e solo se queste siano insufficienti o inattuabili attuare la

videosorveglianza. L'effettiva proporzionalità della videosorveglianza va valutata in ogni fase o modalità del trattamento e, per le apparecchiature installate e posizionate per riprendere aree esterne e edifici, vanno impostate modalità tali da limitare l'acquisizione alle aree effettivamente da proteggere.

- ✓ Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. La videosorveglianza è quindi consentita come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

Normativa di riferimento

Questo regolamento disciplina l'uso e la sicurezza del trattamento di dati personali, acquisiti tramite il sistema di videosorveglianza installato nel territorio del Comune di Malfa.

Per quanto non disciplinato da questo Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 GDPR relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla circolazione di tali dati”*;
- D. Lgs 10/08/2018, n. 101, *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE), GDPR 2016/679 27/2016”*;
- ✓ D. Lgs 18/05/2018, n. 51 *“Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

- ✓ Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);

- ✓ Legge n. 38/2009 recante *“misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”*;

- ✓ Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- ✓ D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*.

Altre fonti normative correlate alle finalità e alle attività di videosorveglianza e agli organi preposti alla attuazione e gestione della stessa:

- ✓ Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale; D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- ✓ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- ✓ Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- ✓ Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- ✓ Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
- ✓ Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"* ha riportato alla ribalta, nell'ambito delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata e dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana, la necessità di prevenire e contrastare, fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Lgs. n.51/2018 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/680.

- ✓ *"Patto per l'attuazione della Sicurezza Urbana"* stipulato tra il Comune di Malfa, in persona del Sindaco *pro tempore*, e la Prefettura UTG di Messina, in attuazione della Delibera di G.M. n. 149 del 24.11.2021.

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

"banca dati", complesso organizzato di dati personali. Nel caso della videosorveglianza riguardo a dati formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;

"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

"interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;

"terzo", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo;

"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un utente ricevente, identificato o identificabile;

"misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione;

"strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

"profilazione", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le

preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

"credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

"profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

"sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

"pseudonimizzazione", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

"violazione dei dati personali", la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità del sistema comunale di videosorveglianza

Le finalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto-legge n. 14/2017, convertito in legge n. 48 del 13 Aprile 2017, "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", dallo Statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Malfa. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative citate.

L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:

- prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "*sicurezza urbana*" e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di Ufficiale di Governo, di cui all'art. 54, comma 4 e 4-bis del D. Lgs 267/2000;
- prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano, costituendo un deterrente a condotte illecite, quali l'abbandono dei rifiuti;
- vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- controllare aree specifiche del territorio comunale, particolarmente esposte a rischi di sicurezza;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici, prevenendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte della Polizia locale e del locale Comando dei Carabinieri costituisce, inoltre, strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia locale e Carabinieri sul territorio comunale.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, L. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal *Jobs Act* (cfr. sentenza Cassazione penale, n. 22148/2017) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività

lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di Altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Il Responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle centrali operative di personale, con qualifica di polizia municipale, per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

Le finalità sono in conformità a quanto previsto dalle norme richiamate nelle premesse del Regolamento e coerenti con la cornice normativa la quale, all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità, attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica.

L'impianto di videosorveglianza del Comune di Malfa, infatti, garantisce la disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune e costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine.

L'archivio dei dati registrati rappresenta, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere, in caso di rilevata commissione di reati.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di razionalizzazione dei compiti che le Forze di Polizia svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo, quindi, un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nella zona pedonale, negli ambienti in prossimità delle scuole.

L'uso dei dati personali, nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o, comunque, connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Articolo 2 - Descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Malfa prevede l'uso di dispositivi di registrazione dei dati (informazioni, immagini e video). I dati registrati e gestibili sono quelli acquisiti dalle telecamere. La rete radio in tempo reale è in grado di veicolare tutti i segnali video delle telecamere verso la sala controllo posta c/o il Municipio.

La sala controllo e videosorveglianza è posizionata all'interno dell'ufficio di Polizia Municipale, dove sono installati i monitor. Le immagini potranno essere visualizzate

in tempo reale dal Titolare, dal Responsabile e dai soggetti incaricati, previa identificazione tramite password di tipo grafico. Parimenti, i soggetti autorizzati potranno accedere alle registrazioni effettuate, tramite password personale, per una facile ricostruzione degli eventi.

E' previsto un sistema di lettura e registrazione delle targhe ANPR, consultabile esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dall'articolo 2 del presente regolamento.

Il sistema rispetta gli standard attualmente più diffusi, rendendo così possibili ampliamenti e integrazioni sia dal punto di vista delle infrastrutture (incremento dei punti di ripresa), sia delle possibili nuove tecnologie integrabili, che al numero di centrali di controllo, in questa prima fase prevista esclusivamente per la P.M.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza richiamati nelle premesse, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità da perseguire, nei singoli casi, possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Articolo 3 - Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Il Comune di Malfa è il titolare del trattamento, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Sindaco, in qualità di rappresentante del Titolare del trattamento:

- ✓ definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- ✓ nomina i soggetti coinvolti nella gestione del sistema di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- ✓ detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- ✓ vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
- ✓ custodisce le chiavi di accesso al server di registrazione e di storage, le quali, in duplice copia, sono consegnate anche al funzionario incaricato Responsabile.

Il Responsabile del coordinamento delle attività e deputato al controllo del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza sarà nominato dal Legale Rappresentante dell'Ente.

Il funzionario Responsabile è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

Il funzionario Responsabile assume le funzioni, procede al trattamento dei dati, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche

periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Il funzionario Responsabile, in particolare, procede alle seguenti incombenze, analiticamente specificate per iscritto in sede di designazione:

- ✓ rende l'informativa "minima" agli interessati;
- ✓ rispetta le istruzioni impartite dal titolare;
- ✓ verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce, altresì, che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- ✓ assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ✓ provvede, senza indugio, a comunicare al titolare le istanze degli interessati, allorchè, ricevute direttamente o altrimenti conosciute, con le quali questi esercitino i diritti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e aventi ad oggetto i dati in questione;
- ✓ adotta, tenendo conto delle finalità, dello stato del sistema e dei rischi connessi all'utilizzo dei dati per i diritti e le libertà delle persone, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- ✓ cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- ✓ garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- ✓ provvede alla conservazione in sicurezza dei dati videoripresi per il tempo necessario al trattamento in questione, ovvero per i 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per le finalità di sicurezza urbana, con sovra-registrazione al termine;
- ✓ provvede alla cancellazione manuale delle immagini, allorchè risulti impossibile la soluzione automatica per eventi imprevisti ed imprevedibili;
- ✓ sovrintende, nel caso di accesso alle immagini registrate su richiesta dell'Autorità, anche giudiziaria, o anche in seguito all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e ss., D.Lgs n 196/2003 da parte degli interessati, alle operazioni che si rendono necessarie;
- ✓ è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza, affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- ✓ assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- ✓ vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi;
- ✓ cura, anche attraverso gli incaricati, la distribuzione e la gestione delle informative come approvate dai titolari, in particolare di quelle brevi affisse presso le aree di accesso alle zone;
- ✓ custodisce le chiavi di accesso al server di registrazione e di storage, consegnate dal Titolare.

Il Titolare del trattamento dei dati nomina i soggetti incaricati tra il personale in servizio presso il Comune di Malfa, secondo il modello previsto dall'**Allegato 1** al presente regolamento, individuando i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Articolo 4 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili), in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha indicato di non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

Nel caso in cui risulti tecnicamente impossibile limitare l'angolo di ripresa alla sola proprietà pubblica o ad uso pubblico, il Titolare adotta un sistema di oscuramento in relazione agli angoli di ripresa non concernenti le aree comunali e, comunque, lesive della privacy.

Si rende noto che il trattamento dei dati personali, effettuato per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, può comportare la conoscibilità, in via incidentale e residuale, di dati sensibili.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata presso gli uffici della Polizia Municipale. In questa

sede le immagini potranno essere visualizzate su monitor, previa identificazione tramite password grafica, e registrate su supporto magnetico.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- ✓ trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- ✓ raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre attività di trattamento, a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- ✓ raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito **"REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E DEGLI ACCESSI"** (cartaceo od informatico), conservato nei locali dell'ufficio di Polizia Municipale, nel quale sono riportati:

- ✓ la data e l'ora dell'accesso;
- ✓ l'identificazione del terzo autorizzato;
- ✓ i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- ✓ gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- ✓ la sottoscrizione dell'incarico.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il Titolare potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni, compatibilmente ai limiti strutturali del sistema, previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Articolo 5 – Accesso da parte dei soggetti incaricati della manutenzione degli impianti, degli altri funzionari e dei soggetti interessati.

Nel caso di interventi, anche da remoto, del personale della società fornitrice e degli addetti alla manutenzione e all'assistenza, anche tecnico/informatica dell'impianto, sono state adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda

indispensabile, al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e, comunque, sempre in presenza del funzionario Responsabile o altro soggetto incaricato
I nominativi del personale preposto dovranno essere comunicati, per iscritto, al funzionario designato Responsabile.

In casi del tutto eccezionali, potrà avere accesso ai locali un tecnico informatico incaricato dal Comune o altro soggetto in grado di garantire la funzionalità del sistema, previa espressa individuazione quale soggetto incaricato del trattamento dei dati personali.

Possono essere autorizzati alla visione delle immagini i funzionari incaricati di servizi diversi, in relazione a compiti istituzionali demandati a questi dal Comune di Malfa e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.

E' fatto salvo l'accesso da parte dell'interessato al trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta dal successivo articolo 8. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile addetto, una schermatura del video o altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti.

Articolo 6 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il funzionario Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, Il Responsabile procederà alla registrazione delle stesse su supporti informatici.

L'Accesso è consentito, oltre che ai soggetti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria, agli Organi di polizia giudiziaria e ad eventuali Ausiliari di polizia giudiziaria.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate contenute nelle riprese effettuate e/o procedere alla successiva estrazione di dati, video o immagini, dovrà essere formalizzata una richiesta di accesso, con le modalità di cui all'**Allegato 2** del presente Regolamento, indirizzata al Titolare del trattamento o al funzionario Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'Amministrazione Comunale, nei limiti e con

l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto, in conformità al quadro normativo di riferimento.

Articolo 7 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati mediante il sistema di videosorveglianza e dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative, in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Dette misure, in particolare, assicurano:

- ✓ la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- ✓ il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- ✓ la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative, che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- ✓ gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- ✓ la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs);
- ✓ I sistemi prevedono la tracciatura dei log di accesso e delle operazioni compiute.

Il Titolare del trattamento vigila sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso ai dati personali; provvede altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Articolo 8 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- ✓ di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- ✓ ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- ✓ di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ✓ di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al funzionario responsabile del trattamento dei dati personali, previo versamento di un contributo per le spese vive.

La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente, a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Per la compilazione dell'istanza è utilizzato il modulo allegato al presente regolamento (**Allegato 2**), da trasmettere *brevi manu* presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, a mezzo di lettera raccomandata A/R o di posta elettronica certificata, con destinatario il Titolare del trattamento o il Responsabile incaricato.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- ✓ il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- ✓ l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- ✓ gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- ✓ l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- ✓ l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- ✓ eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il funzionario Responsabile del trattamento dei dati accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei *files* contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine l'Ente utilizza lo stesso modello semplificato di informativa "minima" o di primo livello, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in *fac-simile* nell'allegato n. 1 al già richiamato provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali dell'08/04/2010, aggiornato alle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati in materia di videosorveglianza redatte dal Comitato europeo per la tutela dei dati personali, e di seguito riportato, con indicazione, nel lato inferiore del cartello, del riferimento normativo "Art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679)".

L'informativa completa sul trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza può essere acquisita presso l'ufficio di Polizia Municipale e sul sito internet istituzionale del Comune di Malfa (www.comune.malfa.it).

L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile

in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

L'Ente, nella persona del Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Articolo 10 - Definizione delle specifiche operative e messa in atto

Compete alla Giunta Comunale la individuazione e l'eventuale integrazione dei siti ove posizionare le telecamere e le antenne di trasmissione.

Compete alla Giunta Comunale anche la definizione delle specifiche operative come gli orari di ripresa, le zone protette da escludere dalle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 11 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR ed alle previsioni Decreto Legislativo 101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE"*, in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 13, L. 163/2017.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il funzionario Responsabile del trattamento dei dati, così come individuato dal precedente articolo 3.

Articolo 12 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico, anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Malfa.

Copia dello stesso verrà pubblicata all'interno dell'Albo Pretorio online.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il Regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni previste dall'art. 5 dello Statuto Comunale, in conformità alle leggi vigenti.

Allegati:

- 1) modello individuazione soggetto incaricato del trattamento dei dati personali diverso dal soggetto responsabile;
- 2) modulo di richiesta di accesso;
- 3) verbale di estrazione/consegna immagini videoregistrate.

Allegato 1

EGR. SIG. / GENT.LE DOTT.SSA _____
SETTORE / AREA / MANSIONE _____

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
TRAMITE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

(Art. 29 Reg.UE 2016/679 e Art. 2-quaterdecies D.Lgs.196/2003, novellato dal D.Lgs.101/2018)

Con la presente, lo scrivente Ente, in qualità di Titolare del trattamento, premesso che:

- le immagini riguardanti persone, rilevate/registrate dal sistema di videosorveglianza, rendendo possibile (anche indirettamente) l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono costituiscono, ai sensi dell'Art.4 del Reg.UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) dati personali;
- qualsiasi operazione compiuta su tali immagini, anche la semplice consultazione di un monitor che trasmette le immagini live, è considerata, ai sensi dell'Art.4 del GDPR un'operazione di trattamento;
- l'art.29 del GDPR prevede che tutti i soggetti che effettuano trattamenti di dati personali siano preventivamente autorizzati ed istruiti;

la autorizza ai trattamenti di dati personali, tramite il sistema di videosorveglianza, di seguito elencati, nei limiti e secondo le istruzioni contenute nella presente.

CATEGORIE DI ATTIVITA' ORGANIZZATE	CATEGORIE DI INTERESSATI	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	FINALITA' DEL SISTEMA
	Soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza	Immagini rilevate/registrate	Sicurezza urbana

PRINCIPI GENERALI CONNESSI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI TRAMITE VIDEOSORVEGLIANZA

Ai sensi della presente autorizzazione, le viene richiesto di svolgere la sua attività nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla vigente normativa in materia di privacy di seguito riportati.

<u>Principio di liceità</u>	La ripresa di persone tramite videosorveglianza è consentita soltanto nel perseguimento di legittimi interessi del Titolare (Art.6 del GDPR), quali sicurezza, tutela del patrimonio, comunque esplicitate nel Regolamento Videosorveglianza Comunale
<u>Principio di necessità</u>	Il sistema di videosorveglianza è valutato quale misura necessaria per il corretto perseguimento di tali finalità, risultando complementare e migliorativa rispetto ad altre modalità (es: sistema di allarme)

Principio di proporzionalità	L'installazione, l'orientamento e l'angolo di ripresa delle telecamere sono pertanto valutati con esclusivo riferimento alle suddette finalità, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità stesse, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti
Principio di finalità	L'utilizzo del sistema di videosorveglianza, con particolare riferimento all'accesso alle registrazioni ed all'utilizzo di eventuali funzioni di brandeggio delle telecamere, deve avvenire esclusivamente per scopi connessi alle suddette finalità

ISTRUZIONI SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO

In generale le corrette modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza sono definite in apposito regolamento comunale che può liberamente visionare; in particolare, al fine di uniformare la sua attività ai requisiti di legge le vengono impartite le seguenti istruzioni:

- si richiede (se non preventivamente autorizzati) di non apportare modifiche al collocamento/orientamento delle telecamere e/o alle configurazioni del sistema (segnalando eventuali anomalie che dovesse riscontrare);
- si richiede di segnalare prontamente al Titolare/DPO qualsiasi richiesta dovesse pervenire da soggetti preposti a verifiche di conformità (es: ispettorato del lavoro, Autorità Garante Privacy, forze dell'ordine abilitate);
- si richiede di segnalare prontamente al al Titolare/DPO (oppure di gestire, se autorizzati, tramite l'apposita procedura) qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti da parte degli interessati o qualsiasi richiesta di accesso alle registrazioni da parte delle forze dell'ordine;
- si segnala che il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato nel rispetto, oltre che delle vigenti normative in materia di privacy, anche in conformità con le normative giuslavoriste (Art.14 L.300/70) che limitano il controllo a distanza dell'attività lavorativa e con il Codice Penale (CP, Art.615bis) che vieta interferenze illecite nella vita privata;
- si segnala che le aree soggette a videosorveglianza devono essere segnalate tramite appositi cartelli "AREA VIDEOSORVEGLIATA"; si invita pertanto a segnalare eventuali anomalie dovesse riscontrare su tali cartelli (es: scolorimento, rottura, asportazione, ecc.);
- è consentito l'accesso alle registrazioni ed eventuale estrazione di immagini esclusivamente per la verifica di circostanze potenzialmente costituenti fattispecie di reato, comunque connesse con le finalità predefinite;
- è necessario garantire la segretezza delle credenziali di accesso ai sistemi;
- è necessario utilizzare le immagini in modo tale da garantire un adeguato livello di protezione e riservatezza, evitando in particolare l'accesso/utilizzo per fini impropri, la copia non autorizzata e la divulgazione a soggetti terzi, l'utilizzo dei sistemi in presenza di persone non autorizzate;
- qualora presenti, si richiede di utilizzare eventuali funzioni di brandeggio/zoom delle telecamere esclusivamente nei limiti della presente, solo per un miglior perseguimento degli scopi indicati (evitando qualsiasi utilizzo improprio);
- si richiede di segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema o eventi che possano compromettere l'integrità, la sicurezza ed il buon funzionamento.

La presente designazione si rinnova automaticamente anno per anno e decade per interruzione del rapporto professionale o per revoca da parte del Titolare (al quale potrà rivolgersi per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva).

Data / /

L'autorizzato al trattamento

Il titolare del trattamento

Allegato 2

MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO

Il/La sottoscritto/a

Identificato tramite:

- documento di identità (fare fotocopia)
- tesserino/distintivo identificativo

Richiede di:

- esercitare il diritto di accesso, previsto dall'art.15 del Regolamento Privacy Europeo n.679/16, alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a se stesso afferenti.
- visionare immagini per accertamento di circostanze che potrebbero costituire fattispecie di reato.
- asportare registrazioni relative a fatti/situazioni costituenti illecito o circostanze utili ad eventuali accertamenti di reato.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, offre le seguenti informazioni supplementari:

- data di possibile ripresa
- fascia oraria di possibile ripresa (indicare con approssimazione)
- luogo o luoghi di possibile ripresa
- ulteriori elementi utili

Recapito o contatto telefonico del richiedente:

.....

Luogo e data:

Firma del soggetto richiedente:

Firma del soggetto che riceve la richiesta:

Allegato 3

VERBALE DI ESTRAZIONE / CONSEGNA IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Il giorno _____, alle ore _____, su richiesta di _____

- rappresentante delle forze dell'ordine o di autorità giudiziaria
- titolare del trattamento del sistema di videosorveglianza
- interessato del trattamento (privato cittadino)

Il/la sottoscritto/a, responsabile del trattamento dei dati personali,

ha provveduto a riversare su unità di memoria (_____) un file di seguito identificato:

NOME FILE

DIMENSIONE FILE

_____ contenente le immagini provenienti dalle seguenti telecamere

_____ ed afferenti al periodo, dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____.

Tali immagini si riferiscono alla richiesta allegata, inoltrata in relazione a:

MODALITA' DI CONSEGNA / CONSERVAZIONE:

- L'incaricato provvede alla consegna del supporto di memoria al richiedente, declinando qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo delle immagini effettuato da parte del soggetto richiedente
- L'incaricato conserva il supporto di memoria quale prova dell'illecito (da utilizzarsi quale elemento probatorio in sede di indagine o processuale)

Firma del soggetto richiedente: _____

Firma del soggetto che estrae/consegna le immagini: _____



COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

OGGETTO: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina e l'utilizzo di sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana del Comune di Malfa."

SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Malfa, li 21.11.2022;



Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Malfa, li 21.11.2022;



Il Responsabile del Settore

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,
SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al cap _____
Malfa, li

Il Responsabile del Settore


Letto, approvato e sottoscritto

► **Il Presidente del Consiglio**

F.to Virgona Mario

Il Consigliere Anziano

F.to Cincotta Lorenzo




► **Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Irene Maria Buglisi

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.


Data _____



► **L'addetto alla pubblicazione**

La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.



► **Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Irene Maria Buglisi